

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Biagio Giancola

Bologna, li 26/12/2021

Agli enti in indirizzo

Loro sedi

Circolare n. 17b/2021

Oggetto: Art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e D.M. n. 39 del 5.03.2020 – applicabilità alle ONLUS

Con Nota Direttoriale del 29.12.2021 allegata, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese – ha chiarito l’applicabilità dell’obbligo di redazione di bilancio di esercizio ex art. 13 D.Lgs. 117/2017 smi, secondo i modelli attuativi uniformi allegati col D.M. n. 39/2020 (previsto ex art. 3 per il primo esercizio finanziario successivo alla data di pubblicazione del medesimo D.M. 39/2020, avvenuta il 18.04.2020), anche per le ONLUS, fornendo una soluzione di continuità tra il Codice del Terzo Settore ed il D.Lgs. 460/1997 smi.

Richiamando la precedente nota del 03.08.2021 n. 11029, la Direzione Generale ribadisce la precettività delle disposizioni ex art. 13 CTS anche per le ONLUS, in virtù del tenore letterale del comma 3 dell’art. 101 del CTS ai sensi del quale: *“Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”*.

Pertanto, il bilancio relativo all’esercizio 2021 ex art. 13 CTS, dovrà essere redatto secondo i modelli allegati al D.M. 39/2020, da parte di tutti gli Enti del Terzo Settore nella loro accezione più ampia, ivi comprese, nel periodo transitorio, le ONLUS al fine di garantire il pieno rispetto del principio di trasparenza.

Ciò posto, inoltre, la nota fornisce alcune indicazioni operative per la corretta compilazione dei modelli di bilancio ad opera delle ONLUS nel periodo

transitorio (ossia fino alla effettiva iscrizione al RUNTS) al fine di coordinare la disciplina del CTS con il D. Lgs. 460/1997 smi ancora operativo:

- 1) Sotto la voce “attività di interesse generale” si riporteranno le attività di cui all’art. 10 D.Lgs. 460/1997 smi;
- 2) Sotto la voce “attività diverse” si riporteranno le attività connesse ex comma 5 art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Rimane in chiaroscuro quale potrà essere la sanzione per la onlus non di diritto (cioè diversa da odv, aps e coop sociali) che non si uniformassero ai contenuti della circolare in commento, specialmente ove la onlus decidesse poi di non iscriversi al Runts.

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
